

GRUPPO DELLA CRETA
VIALE SOMALIA 215
00199 ROMA (RM)
C.F./P.IVA 03441250796

Gent.ma Sig.ra
JESSICA MARIA IDA MICELI
via Giuseppe Cerbara 64 - 00147 Roma (RM)
MCLJSC97T57H501B

ROMA, 28/02/2021

OGGETTO: rapporto di collaborazione occasionale ex art. 2222 Codice Civile

Le comunico che è nostra intenzione instaurare con Lei un rapporto di collaborazione occasionale a titolo gratuito per l'attività di coordinamento organizzativo presso TeatroBasilica, ai seguenti patti e condizioni:

- **Collaboratore:** sig.ra Jessica Maria Ida Miceli nata a Roma (RM) il 17/12/1997 e residente in Roma (RM) alla via Giuseppe Cerbara 64 - 00147, codice fiscale MCLJSC97T57H501B.
- **Oggetto della collaborazione:** con il presente accordo il collaboratore si impegna a conferire alla committente il proprio apporto in materia di coordinamento organizzativo teatrale. La committente fornirà consigli tecnici e suggerimenti in merito ai lavori proposti o ad essa sottoposti.

L'attività prestata è libera ed autonoma e lasciata all'insindacabile giudizio del collaboratore.

- **Data inizio e durata del rapporto:** la collaborazione avrà inizio il 01/04/2021 fino a tutto il 31/08/2021.
- **Compensi e rimborsi spese:** la committente riconoscerà al collaboratore, a titolo di compenso per il lavoro svolto e di rimborso forfettario delle spese sostenute, un importo pari a euro 2500,00 lordi.

Nessuna ulteriore somma sarà dovuta ad alcun titolo.

- **Pagamenti:** la liquidazione di quanto previsto al punto precedente deve effettuarsi entro il 08/09/2021.

All'atto del pagamento il collaboratore emetterà regolare ricevuta, valida ai fini fiscali. Il corrispettivo non è soggetto ad IVA, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. La Società committente provvederà a trattenere dai compensi

corrisposti le ritenute fiscali ed ogni altra ritenuta eventuale, con le modalità, le percentuali ed i termini previsti dalle leggi vigenti.

Il rapporto qui regolamentato non presuppone rapporto di lavoro subordinato.

- **Non concorrenza:** Nell'esercizio della sua attività il collaboratore è tenuto alla esecuzione contrattuale secondo buona fede ai sensi dell'art. 1375 C.C..


E' preciso obbligo del collaboratore, durante il rapporto di collaborazione ed anche dopo la cessazione di detto rapporto, per un periodo comunque non inferiore a cinque anni dalla conclusione del contratto, di non utilizzare le conoscenze ed esperienze acquisite dalla Società committente per fare concorrenza alla medesima, né in proprio né tramite terzi e neppure per interposta persona.

- **Necessità della forma scritta:** qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere convenuta ed accettata per iscritto.
- **Privacy:** il collaboratore autorizza la Società committente a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di collaborazione (legge 31.12.1996, n. 675).
- **Foro Competente:** per qualsiasi eventualità non espressamente prevista da questo accordo, si applicheranno le norme di legge; ogni eventuale controversia derivante dal presente rapporto o collegata allo stesso dovrà comunque essere portata davanti al Tribunale di **Roma**.
-
- Qualora la nostra proposta venisse da Lei accolta favorevolmente, voglia confermarcelo a mezzo copia integrale della presente da Lei sottoscritta per accettazione.

Cordiali saluti.

Roma, li 28/02/2021

(Per la ditta) firma



Roma, li 28/02/2021

Per accettazione incondizionata

Sig.

